

292. SPECIALE COVID

IL DECRETO SOSTEGNI BIS DL 25 MAGGIO 2021, N. 73

01. NOZIONE

Approvato dal Consiglio dei Ministri, con un poco di ritardo rispetto alle attese, il cosiddetto decreto Sostegni-bis.

Il DL è composta da **78 articoli** divisi in **9 Titoli**:

TITOLO	ARTICOLI
I – Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi	1 - 11
II – Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese	12 - 25
III – Misure per la tutela della salute	26 - 35
IV – Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali	36 - 50
V – Enti territoriali	51 - 57
VI - Giovani, scuola e ricerca	58 - 64
VII – Cultura	65 - 67
VIII – Agricoltura e trasporti	68 - 73
IX - Disposizioni finali e finanziarie	74 - 78

Vediamo, per quanto possibile, un rapido dettaglio delle disposizioni ora vigenti, con richiamo agli articoli di maggior interesse.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è rubricato: "**Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**" **Lo stesso entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.**

02. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Il Titolo I consta di 11 articoli numerati da 1 a 11.

Articolo 1 Contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un **ulteriore** contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica che abbiano **la partita IVA** attiva alla data di entrata in vigore del decreto mediante presentazione di un'istanza secondo le condizioni già viste all'articolo **1 del DL 41/2021** (cosiddetto Sostegni).

Il contributo **spetta nella misura del 100% del contributo riconosciuto ai sensi del visto DL 41/2021**, ed è direttamente erogato dall'AE sul conto già utilizzato per il contributo di cui al Sostegni. Sarà parimenti riconosciuto un medesimo credito d'imposta nel caso il contribuente avesse scelto tale forma per il godimento del contributo.

In alternativa a detto contributo è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (anno d'imposta 2019).

Il nuovo contributo, che può essere utilizzato anche dai soggetti visti prima che potranno ottenere l'eventuale maggior valore, spetta a condizione che:

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per determinare correttamente gli importi si fa riferimento **alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.**

Qui le strade **fra i soggetti che hanno beneficiato** del contributo ai sensi del DL 41/2021 **ed i soggetti che non ne hanno beneficiato** divergono.

Per i **beneficiari del precedente contributo a fondo perduto** l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro

Per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo la misura del contributo, calcolata in modo identico varia nel modo seguente:

90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro

Per tutti i soggetti l'importo **non può essere superiore a 150.000 euro**. FERMI i limiti minimi individuali (*1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti*), lo stesso **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, **non**

concorre al valore della produzione netta ai fini IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi.

RICORDA: A scelta **irrevocabile** del contribuente , **il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.**

Per ottenere il contributo i soggetti presenteranno l'ormai consueta istanza in via telematica entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica secondo il provvedimento da emettere dal Direttore dell'AE.

Terza via del contributo a fondo perduto. Con le stesse modalità e condizioni generali è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di **tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario**, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato TUIR con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (anno d'imposta 2019).

Lo stesso spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definito dal Ministro dell'economia. Lo stesso stabilirà anche l'ammontare **mediante la percentuale da definire**. Anche per questi soggetti l'importo non potrà essere superiore a 150.000 euro, libero da base imponibile eccetera come visto per il precedente contributo e con facoltà di optare per un credito d'imposta.

RICORDA: L'istanza per il riconoscimento di questo contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 **è presentata entro il 10 settembre**.

Rimandando alla nostra **Scheda n. 272 dello Speciale COVID** per il calcolo del contributo previsto dal DL 41/2021, mediante le stesse situazioni vediamo la misura del contributo eventualmente spettante per i soggetti che dovessero usufruire del contributo

per la differenza fra il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 rispetto al periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Vediamo un primo esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel periodo di 96.000 euro.**

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020	Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021
8.000 euro	6.000 euro

Il soggetto non ha diritto al contributo, infatti $8.000 - 30\% = 5.600$, la differenza è inferiore al 30%.

Vediamo un secondo esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel periodo di 96.000 euro.**

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020	Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021
8.000 euro	5.000 euro

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti $8.000 - 30\% = 5.600$, la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 90\% = 2.700$ euro (*misura del contributo spettante*)

Vediamo un terzo esempio

Soggetto persona fisica con **ricavi nel periodo di 300.000 euro.**

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020	Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021
25.000 euro	15.000 euro

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti $25.000 - 30\% = 17.500$, la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 70\% = 7.000$ euro (*misura del contributo spettante*)

Vediamo un quarto ed ultimo esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel periodo di 840.000 euro.**

Media mensile Aprile 2019 Marzo 2020	Media mensile Aprile 2020 Marzo 2021
70.000 euro	35.000 euro

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti $70.000 - 30\% = 49.000$, la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

$70000 - 35.000 = 35.000 \times 50\% = 17.500$ euro (*misura del contributo spettante*)

Vediamo un caso limite: Soggetto con volume ricavi/compensi nel periodo pari a **1.000.000** di euro, lo stesso precipita a **701.000** nel 2020.

MEDIA MENSILE aprile 2019/marzo 2020: **83.333,33**

MEDIA MENSILE aprile 2020/marzo 2021: **58.416,67**

DIFFERENZA : **24.916,66**

Nonostante la perdita di 299.000 euro subita, essendo la stessa pari al 29,90%, **non ha diritto ad alcun contributo.**

Articolo 2 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Per favorire la continuità delle attività economiche è istituito un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 a favore di quelle attività chiuse **per almeno quattro mesi** dal 1° gennaio 2021 e la data di conversione di questo decreto.

Soggetti beneficiari e modalità di aiuto saranno individuati con decreto del Ministro MISE.

Articolo 3 Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana

Istituito un fondo con dotazione di 100 milioni per il 2021 da assegnare a Regioni e Province autonome per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei

Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Regioni e Province definiranno con loro provvedimento criteri e modalità di assegnazione.

L'erogato sarà così ripartito:

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 26.600.000
TRENTO	€ 20.900.000
VENETO	€ 10.068.310
LOMBARDIA	€ 9.776.882
VALLE D'AOSTA	€ 8.304.614
PIEMONTE	€ 7.633.285
ABRUZZO	€ 3.679.154
FRIULI	€ 2.354.107
EMILIA ROMAGNA	€ 2.308.240
MARCHE	€ 1.717.317
TOSCANA	€ 1.574.668
SICILIA	€ 1.266.773
BASILICATA	€ 1.051.550
UMBRIA	€ 949.254
CALABRIA	€ 690.868
CAMPANIA	€ 461.343
MOLISE	€ 254.017
LIGURIA	€ 218.587
LAZIO	€ 106.721
SARDEGNA	€ 62.725
PUGLIA	€ 21.585
TOTALE	€ 100.000.000

Articolo 4 Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta che spettava fino al 30 aprile 2021, **è stato esteso al 31 luglio 2021** a condizione che

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di **almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito d'imposta **spetta anche in assenza** dei requisiti di cui al periodo precedente **ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta **spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ricordiamo che l'art. 28 del DL 34/2020 ha fissato il credito:

al 60% per la generalità dei contribuenti;
al 30% per contratti a prestazioni complesse.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta **a condizione** che **l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi del periodo compreso tra **il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi del periodo compreso tra **il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 5 Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze in bassa tensione diversa dagli usi domestici. Il periodo è stato prorogato di un mese

ART. 6 Agevolazioni Tari

Istituito un fondo di 600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni.

ART. 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi

Anche in questo settore incrementato l'apposito Fondo mentre torna il Fondo, con 50 milioni di euro per l'anno 2021, "*destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019*"

ART. 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

L'art. 48-bis del DL 34/2020 aveva riconosciuto, limitatamente al 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, **nella forma di credito d'imposta**, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. **La previsione è stata aggiornata anche al 2021.**

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

ART. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'ommissa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Il termine di sospensione i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento, sono stati ampliati **fino al 30 giugno 2021**.

Restano comunque validi gli atti svolti dal 1° maggio 2021 fino all'entrata in vigore del decreto e fatti salvi gli effetti prodottisi.

Per quanto riguarda l'iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 il termine per evitare le sanzioni è stato prorogato dal 1° luglio 2021 **al 1° gennaio 2022**.

L'entrata in vigore della plastic tax è spostata al **2022**.

ART. 10 Misure di sostegno al settore sportivo

Il contributo, nella forma del credito d'imposta, previsto dall'art. 81 del DL 104/2020 - riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – **nella misura del 50%** trova applicazione anche per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Il fondo speciale istituito potrà concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità.

Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- a) le garanzie sono rilasciate **entro il 31 dicembre 2021**, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo, come documentato e attestato dal beneficiario;
- b) la garanzia copre **fino al**:
1. **100%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere **dal 1° luglio 2021**, fino al **90%**;
 2. **90%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
- c) a decorrere dal **1° luglio 2021** le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell'**80%** e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.”;
- d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare:
- 1) il **25%** del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 11 Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione

Aumentate le misure disponibili nei Fondi specifici per una previsione complessiva di 1,6 miliardi per il 2021.

03. MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Il Titolo II consta di 14 articoli numerati da 12 a 25.

Articolo 12 Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

In deroga alla previgente disciplina per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Articolo 13 Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Le garanzie concesse da SACE SpA sono tutte prorogate al 31 dicembre 2021 mentre la durata massima dei finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni possono essere estesi fino a 10 anni.

La norma "qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa." Viene corretta **con una percentuale del 15%**.

Articolo 14 Tassazione capital gain start up innovative

Nessuna tassazione sulle plusvalenze derivanti da investimenti in startup e in pmi innovative quotate e non quotate. A condizione che siano effettuati da persone fisiche mediante sottoscrizione del capitale sociale e possedute per almeno tre anni.

La misura, che vale circa **30 milioni di euro** all'anno per investimenti condotti tra il **2021 e il 2025**, ricalca una delle norme previste dalla **Proposta di legge Mor**

Articolo 15 Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere **compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 8.000.000,00**.

Articolo 16 Proroga moratoria per le PMI

L'articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, relativamente alla sola quota capitale, la moratoria sui soli finanziamenti rateali prevista dall'articolo 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Dalla proroga sono state escluse le misure di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a) e b), stante la difficoltà di configurare per tali misure una sospensione limitata alla sola quota interessi. La proroga, inoltre, non opererebbe più in maniera automatica, ma su richiesta dell'impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione.

La scelta di limitare la proroga della moratoria sui finanziamenti rateali alla sola quota capitale tiene conto del disposto delle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (ABE).

Con l'ultimo rinnovo è stato fissato, un limite di durata massima della sospensione dei pagamenti pari a nove mesi (o il termine maggiore di nove mesi purché concesso interamente prima del 30 settembre 2020), oltre il quale i benefici previsti dalle linee guida non sono più applicabili. Dopo tale termine le banche, ancorché senza alcun automatismo, sono chiamate a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come "oggetto di concessione" (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell'ABE sull'applicazione della definizione di default.

Articolo 17 Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato

La Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuati.

In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. 26/2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-bis del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è DL SOSTEGNI - BIS 30 aprile 2021 34 possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. 26/2021 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione).

Articolo 18 Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L'articolo, al fine di adeguare la disciplina interna a quella comunitaria, ripristinando le modalità di recupero dell'IVA relativa ai crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali:

- a) introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, legge n. 208/2015)
- b) mai entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, legge n. 232/2016)
- c) ha finalmente disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti coinvolti in procedure concorsuali, **la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA può essere effettuata sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.**

Ricordiamo che, in base al nuovo comma 10-*bis* dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'obbligo di registrazione della variazione da parte del cessionario/committente, prevista dal comma 5 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, non si applica in ipotesi di procedura concorsuale e, inoltre, in base al nuovo comma 5-*bis* dello stesso art. 26, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui, successivamente agli eventi che danno luogo al diritto alla variazione in diminuzione dell'imposta, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario/committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Articolo 19 Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021

La disposizione prevede, **per il solo anno di imposta 2021**, la possibilità di calcolare **un rendimento ACE del 15%** sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 5 milioni di

euro e di trasformare tale rendimento in un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel medesimo anno.

Questa possibilità preclude di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.

Per stimare gli effetti finanziari, utilizzando il modello di microsimulazione IRES e a partire dal rendimento nozionale dichiarato, è stato ricostruito l'incremento del capitale di ogni singolo contribuente, è stato determinato il rendimento al 15% per gli incrementi di capitale non eccedenti i 5 milioni di euro, ed è stato stimato il relativo credito di imposta.

Articolo 20 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Per gli investimenti in beni strumentali materiali **diversi da quelli indicati nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è **utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**.

Articolo 22 Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021

Per l'anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **è elevato a 2 milioni di euro**.

04. MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Il Titolo III consta di 10 articoli numerati da 26 a 35.

Qui ci occupiamo soltanto:

Articolo 32 **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (*articolo 13-quater DL 34/2019*), spetta **un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,

- che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Sarà un provvedimento del Direttore AE a stabilire criteri, modalità e fruizione, rispettando il limite di spesa complessivo.

05. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Il Titolo IV consta di 15 articoli numerati da 36 a 50.

ART. 36 Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Per l'anno **2021**, su domanda, sono riconosciute ulteriori **quattro quote di reddito di emergenza** per le mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**.

Fermi i requisiti previsti (*articolo 12 DL 41/2021*), la domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il **31 luglio 2021**.

ART. 37 Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Ai fini **della corresponsione dell'indennità** per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità medesime.

Entro il **31 luglio 2021**, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

perceptorii degli emolumenti che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

ART. 38 Disposizioni in materia di NASPI

Dalla **data di entrata in vigore** del decreto e **fino al 31 dicembre 2021** la **NASpI non si ridurrà del 3%** ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.

ART. 40 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro privati che nel **primo semestre dell'anno 2021** hanno subito **un calo del fatturato del 50 per cento** rispetto al **primo semestre dell'anno 2019**, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una **durata massima di 26 settimane** nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria **non può essere superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. **Per ciascun lavoratore**, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 90%** nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari **al 70%** della retribuzione

globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, **senza l'applicazione dei limiti di importo.**

Per questi trattamenti non è dovuto dal datore di lavoro **alcun contributo addizionale.**

I datori di lavoro privati che a decorrere **dalla data del 1° luglio 2021** sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.

A questi ultimi datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, per il medesimo periodo:

- a) resta precluso l'avvio di procedure di mobilità;
- b) restano sospese le procedure pendenti dopo il 23 febbraio 2020;
- c) resta preclusa la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo;
- d) restano sospese le procedure sub c) eventualmente in corso.

Tali limitazioni vengono a cadere nel caso di cessazione definitiva dell'attività.

ART. 41 Contratto di rioccupazione

In via eccezionale, **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021** è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Il contratto ha una durata di sei mesi.

Al termine le parti possono recedere con preavviso decorrente dal medesimo termine secondo le normative applicate, in mancanza il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono, esclusi agricoli e domestici, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, **l'esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Condizione è che gli stessi non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi. Il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

ART. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

I soggetti che hanno beneficiato delle indennità di cui all'articolo 10 (*lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo incaricati alle vendite*) del DL 41/2021 (*che avevano già beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del DL 137/2020*) è erogata **una tantum** un'ulteriore indennità **pari a 1.600 euro**.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno involontariamente cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non godano di pensione, NASpI, lavoro dipendente è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti **lavoratori dipendenti ed autonomi** che hanno ridotto o sospeso la loro attività a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per usufruire dell'indennità i soggetti da a) a d) **non devono trovarsi in alcuna delle seguenti 2 condizioni:**

- 1) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- 2) titolari di pensione.

E ancora, ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro** purché in possesso **cumulativamente** dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito **all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, **è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, **con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro**.

Le indennità di questo articolo non sono fra loro cumulabili, rimanendo godibili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le domande andranno presentate all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello che l'Istituto dovrà predisporre.

Tutte le indennità **non concorrono alla formazione del reddito**.

ART. 43 Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei **settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio** a decorrere dalla **data di entrata in vigore del presente decreto** è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021**, nel limite **del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ART. 44 Indennità per i collaboratori sportivi

Per quanto riguarda i **lavoratori sportivi** la società Sport e Salute SpA nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021 eroga **un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e da CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche,

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Detto che l'emolumento **non concorre** alla formazione del reddito e che **non è riconosciuto** ai percettori del reddito di cittadinanza o di altro reddito da lavoro, del REM e delle varie indennità emergenziali, ai percettori di reddito di lavoro autonomo o di pensione, lo stesso è determinato come segue:

- a) ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro, spetta la somma complessiva di **euro 2.400**;
- b) ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro, spetta la somma di **euro 1.600**;
- c) ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro, spetta la somma di **euro 800**.

ART. 47 Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con scadenza **17 maggio 2021**, può essere effettuato **entro il 20 agosto 2021** senza alcuna maggiorazione.



Alle altre disposizioni introdotte dal DL 73/2021 dedicheremo un'apposita Scheda.

